

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 8291 del 13/12/2024 di aggiornamento della concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangonetto già assentita al Comune di Coazze con D.D. n. 436-94606 del 22/3/2006 con variante in riduzione della derivazione d'acqua a servizio della presa denominata "Freinetto" in Comune di Coazze e contestuale rinuncia delle derivazioni d'acqua a servizio delle prese denominate "Sordini", "Canalera", "Prietto", "Casias" e "Indiritto" anch'esse ricadenti in Comune di Coazze. Approvazione nuovo disciplinare di concessione. Titolari: Comune di Coazze e Consorzio Irriguo Comune di Coazze (Codice Utenza TO02301).

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 8291 del 13/12/2024; Codice Utenza: TO02301

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire in solido al Comune di Coazze, C.F. 86003010013 - con sede legale in Coazze (TO), Via G. Matteotti n. 4, e al Consorzio Irriguo Comune di Coazze, C.F. 95587270018 - con sede legale presso il Comune di Coazze, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangonetto a servizio della presa denominata "Freinetto" (cod. utenza "TO02301") in Comune di Coazze aggiornando i relativi specifici termini di concessione in misura di 60 l/s massimi e 20 l/s medi derivabili tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno ad uso agricolo per l'irrigazione di circa 22 ha e in misura di 21 l/s massimi e medi derivabili tutto l'anno ad uso domestico, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di dare atto altresì che le derivazioni d'acqua dal T. Sangonetto in Comune di Coazze al servizio delle prese denominate "Palè" e "Ciaudanin" (cod. utenza "TO02301") sono assentite in solido al Comune di Coazze e al Consorzio Irriguo Comune di Coazze, senza variazione alcuna, delle portate di cui all'originario riconoscimento di antico diritto e alla successiva D.D. n. 436-94606/2006 ed in particolare: per la presa "Palè" sono ad oggi confermati complessivi 10 l/s massimi di cui 6 l/s massimi e medi derivabili tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno ad uso agricolo e 4 l/s massimi e medi derivabili tutto l'anno ad uso domestico; per la presa "Ciaudanin" sono ad oggi confermati complessivi 20 l/s massimi di cui 10 l/s massimi e medi derivabili tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno ad uso agricolo e 10 l/s massimi e medi derivabili tutto l'anno ad uso domestico;
3. di accogliere la contestuale e definitiva rinuncia da parte del Comune di Coazze e dello stesso Consorzio Irriguo Comune di Coazze delle derivazioni d'acqua dal T. Sangonetto in Comune di Coazze al servizio delle prese denominate "Canalera", "Prietto", "Casias", "Indiritto" e "Sordini" (cod. utenza "TO02301");
4. di stabilire che, per tutto quanto in premessa descritto e richiamato a far parte integrante del presente dispositivo, il presente titolo di concessione di derivazione d'acqua riferito al codice utenza "TO02301" è da intendersi, dalla data odierna, a tutti gli effetti, aggiornato in misura non superiore a complessivi 76 l/s massimi e 36 l/s medi derivabili ad uso agricolo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno per irrigare una superficie di circa 26 ettari e in

misura non superiore a complessivi 35 l/s massimi e medi derivabili ad uso domestico durante tutto l'anno, così come di seguito descritto:

Corso d'acqua	Derivazione/ canale	Cod. Utenza	Cod. ROC	Qtot max (l/s)	Qtot medi (l/s)	Qagri max (l/s)	Qagri medi (l/s)	Superfic ie (ha)	Qdom e max (l/s)	Qdom e media (l/s)
T. Sangonetto	Canale Palè	TO023 01	TO-A- 10134	10	10	6	6	4	4	4
T. Sangonetto	Canale Freinetto	TO023 01	TO-A- 10140	81	41	60	20	22	21	21
T. Sangonetto	Pian di Claudanin	TO023 01	TO-A- 10141	20	20	10	10	1	10	10

5. di approvare il nuovo disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
6. di confermare la durata della concessione in anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/01/2002, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
7. di stabilire che, per tutto quanto in premessa descritto e richiamato a far parte integrante del presente dispositivo e come indicato ai punti 1 e 2, la derivazione d'acqua dal T. Sangonetto identificata dal codice utenza "TO02301", a far data dalla presente, risulta concessa in solido al Comune di Coazze e al Consorzio Irriguo Comune di Coazze ed in particolare: al Comune di Coazze per quanto in ordine alle competenze derivate ad uso domestico e in rappresentanza di una collettività di cittadini cui sono effettivamente destinate le competenze domestiche; al Consorzio Irriguo per quanto riguarda le competenze derivate ad uso agricolo e in qualità di effettivo utilizzatore di dette competenze;
8. di stabilire che il presente provvedimento e relativo disciplinare di concessione supera e sostituisce a tutti gli effetti la D.D. n. n. 436-94606 del 22/3/2006 e relativo disciplinare;
9. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
10. che, agli effetti dell'istruttoria condotta, così come altresì valutato e avallato da tutti i soggetti interessati nel corso della procedura autorizzativa attivata su istanze di Idroelettrica Valsangone S.r.l. e dettagliato nel disciplinare di concessione che si approva, le responsabilità e gli oneri in ordine alla piena e corretta realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento restano in capo al titolare della nuova utenza ad uso energetico (n. pr. 150/10) così come prescritto nell'ambito del rispettivo provvedimento di concessione e relativo disciplinare; solo in caso di mancata attuazione dell'intervento di cui all'utenza ad uso energetico (n. pr. 150/10) le stesse responsabilità ricadranno nuovamente in capo ai titolari della presente concessione di derivazione d'acqua secondo quanto stabilito nel disciplinare che si approva con la presente;
11. che restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento;
12. che i Concessionari sono tenuti alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente effettuata nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di

qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;

13. di informare che il canone è dovuto anche se i concessionari non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
14. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
15. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
16. di dare atto di aver espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
17. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino;
18. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini dell'aggiornamento e della riscossione del canone e degli eventuali aggiornamenti a tal fine ritenuti necessari in relazione a tutto quanto definito e stabilito in premessa e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/12/2024

(... *omissis* ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di rivedere i parametri della concessione in qualunque momento nel corso della durata del titolo medesimo in relazione ai fabbisogni e a quanto potrà emergere da eventuali nuove valutazioni di competenza anche a seguito della presentazione, da parte dei concessionari, del progetto di aggiornamento circa lo stato di fatto delle singole opere di derivazione. Trattandosi inoltre di una derivazione d'acqua che, relativamente alla presa denominata Freinetto, prevede una stretta condivisione di opere e dispositivi con l'utenza in progetto per fini idroelettrici n. pr. 150/10, sarà acquisita prima del rilascio della nuova concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico (n. pr. 150/10), una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso potrà costituire motivo di decadenza della concessione. A tal riguardo, nell'attuazione dell'iniziativa complessiva riferita alla presa Freinetto, i concessionari sono tenuti a collaborare con il titolare dell'utenza idroelettrica n. pr. 150/10 il quale, per quanto oggetto di relativo provvedimento di concessione di derivazione d'acqua e annesso disciplinare di concessione, sarà direttamente responsabile della realizzazione, della messa in esercizio, del collaudo e del corretto funzionamento nel tempo della totalità dei nuovi manufatti di derivazione, rilascio, adduzione e riparto condivisi, riferiti alla citata derivazione d'acqua a servizio del Canale Freinetto e descritti nel progetto citato all'art. 4. Con riferimento alla presente derivazione denominata Freinetto si specifica che, solo qualora così come richiamato all'art. 4 l'intervento in progetto di cui all'utenza idroelettrica n. pr. 150/10 non dovesse essere attuato, i concessionari

avranno l'onere di adeguare, a propria cura e spese, le opere esistenti in conformità alla soluzione progettuale già a suo tempo depositata in relazione alla domanda in data 14/3/2012 ed indipendentemente dal progetto n. pr. 150/10 dando cioè attuazione al progetto datato gennaio 2019 a firma dell'ing. S. Giuglaro e anch'esso richiamato all'art. 4; ciò fatte salve le eventuali varianti che potranno essere proposte e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente e previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Viceversa, relativamente alle opere e ai dispositivi esistenti e non interessati dall'intervento di adeguamento della derivazione del Canale Freinetto, le responsabilità e competenze rimangono direttamente in capo ai concessionari sottoscrittori del presente disciplinare: nello specifico le opere di prelievo devono essere dotate di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua ai comprensori irrigui. Ciò fatto salvo quanto potrà emergere a seguito della presentazione del progetto di aggiornamento dello stato di fatto delle singole opere. Relativamente ai diversi canali di competenza, vige inoltre l'obbligo di reimmettere nel corpo idrico naturale, attraverso il primo scaricatore disponibile, le eventuali portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione. I concessionari dovranno altresì aver cura di adottare sempre tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. Nell'uso dell'acqua i concessionari dovranno inoltre aver cura di adottare sempre tutte le cautele e le attenzioni utili a garantire il corretto uso e buon uso della risorsa nel rispetto dei principi di migliore utilizzo, di efficienza, di risparmio e di tutela ambientale. Ove tuttora necessario, entro novanta giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare i concessionari sono tenuti ad applicare, a propria cura e spese, alla struttura esterna delle singole opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe con il codice identificativo dell'opera e sono tenuti ad adempiere e a rispettare le disposizioni contenute nella L.R. n. 22/1999. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 – DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, nel rispetto di quanto definito in sede istruttoria circa le responsabilità di gestione e controllo della totalità dei manufatti condivisi tra le utenze (come segnalate all'art. 10), i concessionari sono inoltre tenuti a lasciare defluire liberamente a valle delle rispettive sezioni di presa sul T. Sangonetto le portate minime sotto indicate:

- presa Palè - cod. ROC "TO-A-10134": 50 l/s
- presa Freinetto - cod. ROC "TO-A-10140": 67 l/s
- presa Ciaudanin - cod. ROC "TO-A-10141": 80 l/s

L'esercizio della derivazione ad uso agricolo e domestico dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al predetto valore di DE. Ai sensi della D.G.R. 22/12/2021 n. 27-4395 e successivi aggiornamenti eventuale deroga temporanea agli obblighi di rilascio potrà essere disposta dall'Autorità concedente, previa apposita richiesta del concessionario, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora, sulla base del livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po, la Regione Piemonte attesti la sussistenza delle precondizioni per il rilascio della deroga di cui all'art. 7 comma 1 della Direttiva Deflusso Ecologico di cui alla Deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare anche a carico dei presenti concessionari, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di

Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

Art. 12 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DE

I concessionari, in conformità a quanto richiamato all'art. 10 e nel rispetto della relativa specifica soluzione tecnica agli atti, sono tenuti a collaborare con il titolare dell'utenza idroelettrica n. pr. 150/10 (diretto responsabile) ai fini della corretta attuazione e manutenzione di tutti gli interventi atti a garantire il corretto e costante rilascio del DE alla sezione di presa del Canale Freinetto, con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto di cui all'art. 4. Nel solo caso in cui il progetto relativo all'impianto idroelettrico n. pr. 150/10 non dovesse essere attuato, i concessionari dovranno attuare quanto previsto nell'ambito del progetto datato gennaio 2019 a firma dell'ing. S. Giuglaro e depositato in relazione all'istruttoria di variante, fatte salve le eventuali varianti che potranno essere proposte e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente e previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Relativamente alle restanti sezioni di presa denominate Palè e Ciaudanin i concessionari sono tenuti ad attuare ogni intervento ritenuto necessario allo scopo di consentire il corretto rilascio nel tempo delle predette portate di DE. I singoli dispositivi e manufatti così adeguati dovranno essere oggetto di periodica manutenzione nel corso del tempo a piena garanzia dei rilasci. Le singole sezioni di prelievo-rilascio dovranno inoltre essere dotate di un cartello indicatore dei termini relativi al DE nonché, ove idraulicamente possibile in relazione alla configurazione delle opere e agli eventuali manufatti dedicati, di un dispositivo di evidenziazione delle portate effettivamente rilasciate con apposito calcolo e relativa scala di deflusso, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

(... *omissis* ...)"